



**Città di Sant'Angelo Lodigiano**  
Settore Tecnico – Servizio Gestione del Territorio

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA  
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE  
PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”**

<b>Emissione</b>	giugno 2022
<b>Approvazione</b>	

## INDICE

Art. 1 – <b>Oggetto e ambito di applicazione</b> .....	
Art. 2 – <b>Soggetti interessati</b> .....	
Art. 3 – <b>Funzioni e attività oggetto degli incentivi</b> .....	
Art. 4 – <b>Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta</b> .....	
Art. 5 – <b>Incarichi svolti con Centra Unica di Committenza</b> .....	
Art. 6 – <b>Compatibilità e limiti di impiego</b> .....	
Art. 7 – <b>Formazione professionale e strumentazione</b> .....	
Art. 8 – <b>Approvazione e proprietà degli elaborati</b> .....	
Art. 9 – <b>Costituzione del fondo</b> .....	
Art. 10 – <b>Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo</b> .....	
Art. 11 – <b>Suddivisione in lotti</b> .....	
Art. 12 – <b>Criteri di ripartizione del fondo</b> .....	
Art. 13 – <b>Erogazione delle somme</b> .....	
Art. 14 – <b>Coefficienti di riduzione – Somme già accantonate</b> .....	
Art. 15 – <b>Quantificazione e liquidazione dell'incentivo</b> .....	
Art. 16 – <b>Verifica delle prestazioni</b> .....	
Art. 17 – <b>Applicazione</b> .....	
Art. 18 – <b>Disposizioni transitorie e di coordinamento</b> .....	
Art. 19 – <b>Entrata in vigore e abrogazioni</b> .....	

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito "Codice", disciplinando la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche previste, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113 e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso il Comune di Sant'Angelo Lodigiano per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dal Comune di Sant'Angelo Lodigiano ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, sempreché tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.

### **Articolo 2**

*(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie o nell'atto di ripartizione degli incentivi. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. L'incarico di RUP per tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento si intende attribuito al Responsabile del Servizio a cui compete il capitolo PEG dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.

### **Articolo 3**

#### *(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)*

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a) programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - b) verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
  - c) predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) responsabile unico del procedimento;
  - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g) direzione dell'esecuzione;
  - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo per lo svolgimento delle funzioni in elenco.
2. Le attività concernenti la progettazione non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento, salvo che all'atto dell'affidamento dell'incarico non fosse vigente altra normativa. In tale caso la ripartizione verrà effettuata secondo il REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE, approvato con Dn. G.C. n. 18 del 1.2.99 e modificato con Dn. G.C. n. 275 del 30.10.99.
3. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali funzioni possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

### **Articolo 4**

#### *(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono indicati dal RUP ai fini della successiva individuazione, in sede di liquidazione dell'incentivo, da parte del Dirigente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività effettivamente svolte dai singoli dipendenti, anche con riguardo alle funzioni di collaboratori.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

### **Articolo 5**

#### *(Incarichi svolti con Centrale Unica di Committenza)*

1. Quando il Comune di Sant'Angelo Lodigiano si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto

previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Comune di Sant'Angelo Lodigiano e CUC, sono disciplinate le modalità di liquidazione Articolo 6

#### **Articolo 6**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre StazioniAppaltanti.

#### **Articolo 7**

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, il Comune di Sant'Angelo Lodigiano:
  - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

#### **Articolo 8**

*(Approvazione e proprietà degli elaborati)*

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

#### **Articolo 9**

*(Costituzione del fondo)*

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella delibera di approvazione del progetto esecutivo (in caso di lavori) o nella determinazione di affidamento (in caso di servizi/forniture) verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche

- per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
  5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
  6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI**

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

**TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE**

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 500.000,00	0%
oltre euro 500.000,00:	
- Fino a euro 1.000.000,00	2,0%
- Superiore ad euro 1.000.000,00	0,50%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

#### **Articolo 10**

*(Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo)*

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - i lavori in amministrazione diretta;
  - gli affidamenti diretti di importo < Euro 5.000;

- gli affidamenti di importo < Euro 40.000, salvo che l'affidamento dei contratti sia avvenuto a seguito di procedura di affidamento mediante piattaforma telematica (art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016), incluso le procedure negoziate senza bando e gli affidamenti diretti mediati da procedure comparative;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

### **Articolo 11**

*(Suddivisione in lotti)*

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

### **Articolo 12**

*(Criteri di ripartizione del fondo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

### **Articolo 13**

*(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 2% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 5% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 30% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 o non imputabili al dipendente.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

#### **Articolo 14**

*(Coefficienti di riduzione – Somme già accantonate)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).
2. Le somme già accantonate nei Quadri Economici per Lavori/Servizi/Forniture prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e inferiori alle percentuali di cui all'art. 9 c. 6, sono destinate alla sola costituzione del fondo di cui all'articolo 9 comma 3 lettera a), in quanto già decurtate dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, avendo come riferimento il REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE, approvato con Dn. G.C. n. 18 del 1.2.99 e modificato con Dn. G.C. n. 275 del 30.10.99.
3. La ripartizione del fondo di cui al comma 2 è definita nella Tabella 3 allegata.

#### **Articolo 15**

*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
  - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte
  - *ovvero*
  - nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il RUP, predispone una scheda per ciascun intervento, contenente almeno:
  - estremi atto di approvazione o affidamento
  - importo complessivo degli incarichi (compreso importo ex CPDEL e suddivisione di cui all'art. 9 c. 3)
  - suddivisione delle funzioni fra i vari dipendenti
  - ripartizione e importo destinato ai singoli dipendenti
  - verifica e attestazione dei tempi per ogni funzione nei termini previsti dal successive art. 14.

#### **Articolo 16**

*(Verifica delle prestazioni)*

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - b) per la verifica dei progetti, con l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo;
  - c) per le procedure di gara, con la determina di affidamento;
  - d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - e) per il collaudo, con l'approvazione del certificato di collaudo finale o certificazione di regolare esecuzione.



### **Articolo 17**

*(Applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie, con applicazione di quanto previsto dall'art. 12.

### **Articolo 18**

*(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE, approvato con Dn. G.C. n. 18 del 1.2.99 e modificato con Dn. G.C. n. 275 del 30.10.99.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

### **Articolo 19**

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con Dn. G.C. n. 18 del 1.2.99 e modificato con Dn. G.C. n. 275 del 30.10.99, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 18.